

DER SCHWEIZERISCHE BUNDESRAT LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO IL CUSSEGL FEDERAL SVIZZER

Decisione istitutiva della Commissione federale contro il razzismo CFR

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8*e* dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

decide:

1. Istituzione

Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari mediante decisione (art. 57c cpv. 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA] e art. 8e cpv. 1 OLOGA).

La Commissione federale contro il razzismo (CFR) è stata istituita il 23 agosto 1995 ed è oggetto di una nuova decisione istitutiva.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS **172.010.1** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS **172.010** 

# 2. Necessità

La CFR svolge un'importante funzione sociopolitica nella lotta alla discriminazione razziale. Analizza la discriminazione razziale in Svizzera ed è l'anello di congiunzione con la società civile. Adempie questi compiti integrando in tal modo l'attività del Servizio per la lotta al razzismo (SLR), interno all'Amministrazione. La CFR non è vincolata ad alcuna istruzione e adempie i propri compiti in modo oggettivo. Grazie a questa autonomia, dispone della legittimità necessaria nei rapporti con i rappresentanti federali, cantonali e comunali, come pure con gli attori privati e internazionali con i quali coordina le sue attività.

# 3. Compiti

La CFR ha il mandato seguente: occuparsi di discriminazione razziale, etnica e culturale e promuovere una migliore comprensione tra persone diverse per razza, colore della pelle, origine, provenienza nazionale o etnica o per religione, combattere qualsiasi forma di discriminazione razziale diretta o indiretta e rivolgere un'attenzione particolare a misure di prevenzione efficaci.

## La CFR ha in particolare i compiti seguenti:

- a. svolgere attività di pubbliche relazioni, sostenere e avviare misure di prevenzione;
- b. elaborare proposte e raccomandazioni per misure contro il razzismo;
- c. partecipare, in qualità di unità amministrativa specializzata, alle procedure di consultazione di cui all'articolo 4 OLOGA;
- d. eseguire perizie su problemi particolari che le sono sottoposti dal Consiglio federale o dai dipartimenti;
- e. prendere posizione sulla tutela dalla discriminazione razziale nel quadro dei rapporti periodici presentati dalla Svizzera agli organi istituiti da trattati internazionali sulla protezione dei diritti umani;
- f. analizzare la discriminazione razziale sotto il profilo scientifico ed etico;
- g. analizzare fatti concreti avvenuti in Svizzera e le loro conseguenze per l'individuo e la società;
- h. collaborare con le autorità, le organizzazioni e gli ambienti interessati che si occupano di discriminazione razziale;
- i. redigere un rapporto annuale all'attenzione del Consiglio federale sulle proprie attività.

La CFR coordina la sua attività con quella della Commissione federale della migrazione (CFM) e di altre commissioni extraparlamentari attive in settori analoghi.

# 4. Numero di membri e motivazione del superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge

La CFR si compone di 16 membri. Con il 16esimo seggio è resa possibile la rappresentanza diretta dei Rom, che sono esposti a forme specifiche di discriminazione.

## 5. Organizzazione

- 1. La CFR è aggregata sul piano amministrativo alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno (DFI). All'inizio di ogni legislatura, presenta al DFI il proprio programma di lavoro.
- 2. La CFR si avvale di una segreteria che fa capo alla Segreteria generale del DFI.
- 3. La segreteria della CFR risponde a domande di istituzioni e privati confrontati con problemi di discriminazione razziale.
- 4. Per le sue deliberazioni, la CFR può ricorrere a esperti oppure organizzare audizioni.
- 5. Il presidente e i membri della CFR sono nominati dal Consiglio federale per la durata di una legislatura (art. 8*e*<sup>bis</sup> OLOGA). La durata del mandato è di quattro anni (art. 8*g* OLOGA). I membri designano al proprio interno due vicepresidenti.
- 6. La CFR si organizza autonomamente e si dota di un regolamento interno.

## 6. Rapporti e informazione dell'opinione pubblica

Le commissioni extraparlamentari rientrano nel campo di applicazione della legge del 17 dicembre 2004<sup>3</sup> sulla trasparenza.

Nell'ambito del proprio mandato, la CFR è per principio responsabile dell'informazione dell'opinione pubblica.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RS **152.3** 

- 1. Informa l'opinione pubblica mediante studi, rapporti, pareri e analisi, convegni e il proprio organo d'informazione. Nell'informare l'opinione pubblica su questioni politiche, la CFR dà prova del riserbo che s'impone.
- 2. La CFR sottopone al DFI, per conoscenza, i comunicati, i rapporti, i pareri, le raccomandazioni e le proposte prima della loro pubblicazione.
- 3. Il presidente rappresenta la CFR verso l'esterno.

# 7. Obbligo del segreto d'ufficio

I membri della CFR sono tenuti al segreto d'ufficio. Si rendono punibili se, senza esserne autorizzati, rivelano un segreto confidato loro in qualità di membri della CFR (art. 320 Codice penale<sup>4</sup>). I membri della CFR possono utilizzare le informazioni non pubbliche acquisite durante la loro attività in seno alla CFR soltanto nel quadro di tale attività. In particolare, non possono utilizzare queste informazioni per procurare vantaggi a sé o a terzi (art. 8/bis OLOGA).

## 8. Rapporti della CFR con Cantoni, partiti e altre organizzazioni

Nell'ambito del proprio mandato, la CFR può intrattenere contatti diretti con servizi cantonali, partiti e altre organizzazioni.

#### 9. Condizioni quadro finanziarie

La Segreteria generale del DFI mette a disposizione della CFR un adeguato budget annuo con il quale quest'ultima finanzia autonomamente le proprie attività. I mezzi finanziari della CFR sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario della Segreteria generale del DFI.

### 10. Categoria di indennizzo

Secondo l'articolo 8*n* capoverso 1 lettera c e l'allegato 2 OLOGA, la CFR è attribuita alla categoria di indennizzo S1.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> RS 311.0

# 11. Diritto d'informazione della CFR nei confronti dell'Amministrazione

L'Amministrazione mette a disposizione della CFR le informazioni di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti.

Berna, 25 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione

La cancelliera della Confederazione

Simonetta Sommaruga

Corina Casanova

Il DFI notifica la presente decisione ai membri nominati.